

DEPOSITO DI TITOLI
GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE

Foglio Informativo n. 10

data aggiornamento : **01 APRILE 2012**

Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003

Informazioni sulla Banca

Banca Popolare Vesuviana Sc,

via Passanti 34 – 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA)

Tel. 081/5280911 – Fax: 081/5295573

email: info@popves.it – sito internet: www.popves.it

N° iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative: A138915

Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi che fornisce garanzia nei limiti di € 100.000,00 per ogni depositante. Codice ABI: 05602.

CHE COS'E' UN DEPOSITO TITOLI

In base a tale contratto la banca custodisce e/o amministra, per conto del cliente, strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, eco.). La banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, l'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello svolgimento del servizio la banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati.

I PRINCIPALI RISCHI SONO RAPPRESENTATI DAL VERIFICARSI DELLE SEGUENTI CIRCOSTANZE:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;

RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO (per ogni semestre)

Persone fisiche	Secondo la normativa vigente
Persone giuridiche e altri soggetti diversi dalle persone fisiche	Secondo la normativa vigente

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Commissioni di gestione : semestrali	
Titoli di Stato in amministrazione accentrata	€ 10,00
Titoli materiali gestiti presso le casse dell'Istituto	€ 51,65
Titoli azionari (escluse le azioni del ns. Istituto) ed obbligazioni (esclusi i titoli di Stato)	€ 20,66
Certificati di deposito e libretti di risparmio (esclusi quelli del ns.Istituto)- Effetti commerciali a lunga scadenza –Effetti ipotecari-Fedi di deposito merci-Lettere di accreditamento-Certificati di conformità.	€ 51,65
Spese relative a depositi amministrati	
Spese trasferimento titoli presso altri Istituti di credito (per titolo) Verranno recuperati esclusivamente, a mero titolo di rimborso spese, gli eventuali costi effettivamente sostenuti dalla Banca.	esente

Aumenti di capitale, esercizio warrants, conversione azioni, frazionamento/raggruppamento azioni, emissione biglietti di ammissione alle assemblee, affogliamenti di certificati obbligazionari, conversione obbligazioni convertibili (operazioni per le quali il ns. Istituto non è cassa incaricata)	€ 28,40 max € 51,65
Volture e successioni (per titolo)	€ 56,82
Altre spese per ogni certificazione	€ 56,82
Giroconto titoli da custodia a garanzia	€ 56,82
Comunicazioni alla clientela	€ 1,70
Cambio intestazioni di certificati azionari per successione	€ 28,40 max € 51,65
Riscossione premi commissione	0,5% minimo € 12,91
Spese invio estratto conto	€ 1,03
Servizio Titoli	
Spese fisse su Pronti Contro termine	€ 5,16
Commissioni su sottoscrizione Bot con durata residua pari o inferiore a 80 giorni	0,05%
Commissioni su sottoscrizione Bot con durata residua compresa tra 81 e 170 giorni	0,10%
Commissioni su sottoscrizione Bot con durata residua compresa tra 171 e 330 giorni	0,20%
Commissioni su sottoscrizione Bot con durata residua pari o superiore a 331 giorni	0,30%
Commissione su sottoscrizione altri Titoli di Stato	nessuna
Commissioni per BOT oggetto di negoziazione + spese fisse	0,30% € 2,58
Commissioni su compravendita azioni	7per mille
Commissioni su compravendita altri titoli di Stato e obbligazioni	5per mille
Commissioni minime	€ 10,33
Rimborso spese per ordini su titoli trattati al mercato telematico eseguiti	€ 2,58
Valute di regolamento	
Titoli di Stato prenotati in asta	giorno regolamento dell'asta
BOT oggetto di negoziazione	2gg di borsa aperta
Altri titoli di Stato, obbligazioni e azioni oggetto di negoziazione	3gg di borsa aperta
Operazioni a termine e diritti	giorno di liquidazione
Pagamento cedole e rimborso Titoli di stato	Valuta prevista da decreto di emissione
Cedole e rimborsi altri titoli scaduti	Data scadenza, se festivo primo giorno lavorativo successivo
Tempo massimo chiusura rapporto	5 gg lavorativi

Principali clausole contrattuali

La riproduzione per intero o in sintesi delle principali clausole contrattuali di seguito descritte vuole richiamare l'attenzione del Cliente sui suoi principali diritti e obblighi. I riferimenti alle sezioni ed agli articoli sono quelli relativi alle Condizioni Generali dei Servizi Bancari, d'Investimento e di Finanziamento che regolano i rapporti tra la Banca e il Cliente.

Dette norme contrattuali sono state redatte dalla Banca anche con riferimento agli schemi contrattuali ABI – Associazione Bancaria Italiana.

Cfr. Sez. II C) NORME CHE REGOLANO I DEPOSITI DI TITOLI O STRUMENTI FINANZIARI A CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE ART.2 - CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE

La Banca custodisce gli strumenti finanziari materializzati e mantiene le registrazioni contabili degli strumenti dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del depositante e il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti agli strumenti finanziari stessi.

Nel caso di depositi connessi all'operatività del trading on line, il cliente provvede a trasmettere alla Banca gli ordini di vendita di diritti di opzione, warrant, covered warrant che non intende esercitare, esonerando in tal senso la Banca da ogni responsabilità in merito.

Per i titoli non quotati nei mercati regolamentati italiani il depositante è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione. Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dai titoli con congruo anticipo sulla scadenza.

ART. 6 - SUBDEPOSITO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI CARTACEI PRESSO SOCIETA' DI GESTIONE ACCENTRATA

La Banca è autorizzata a subdepositare gli strumenti finanziari e gli altri prodotti finanziari cartacei presso una delle società di gestione accentrata ai sensi e per gli effetti degli artt.80 e ss.gg. del D.Lgs.24.2.1998 n.58 e normativa di attuazione.

In relazione ai suddetti titoli subdepositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, tramite la Banca depositaria aderente e secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento dei servizi della società di gestione accentrata.

ART. 7 - SUBDEPOSITO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI AL PORTATORE PRESSO ALTRI ENTI

la Banca è autorizzata a subdepositare gli strumenti finanziari e gli altri prodotti finanziari al portatore anche presso organismi diversi dalle società di gestione accentrata, a cui sia consentita comunque la custodia e l'amministrazione accentrata; detti organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la materiale custodia a terzi.

Qualora i titoli suddetti presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile – ferma restando la responsabilità del cliente in ordine alla regolarità dei titoli – la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e qualità.

Anche relativamente ai titoli subdepositati ai sensi di questo articolo la Banca rimane responsabile nei confronti del cliente in base alle norme che regolano il deposito dei titoli stessi.

ART. 8 - SUBDEPOSITO DI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI O CIRCOLANTI ALL'ESTERO

Per gli strumenti finanziari e gli altri prodotti finanziari emessi o circolanti all'estero, la Banca è autorizzata a farsi sostituire – nell'esecuzione delle operazioni di svolgimento del servizio di deposito a custodia e amministrazione – da società estere subdepositarie a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse.

Il servizio si svolge secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento di dette società estere subdepositarie.

Cfr. Sez. I) - NORMATIVA CONTRATTUALE APPLICABILE A TUTTI I RAPPORTI E SERVIZI (NORME COMUNI)

ART.9 – COINTESTAZIONE DEL RAPPORTO CON FACOLTA' DI UTILIZZO DISGIUNTO – PRESUNZIONE DI UTILIZZO DISGIUNTO DEI RAPPORTI COINTESTATI

Nel caso di conto cointestato con facoltà di operatività disgiunta, la disposizione del singolo cointestatario libera la Banca anche nei confronti degli altri cointestatori. La facoltà di disposizione disgiunta può essere modificata o revocata soltanto su conformi istruzioni scritte di tutti i cointestatori.

La Banca dà corso pertanto, con pieno effetto liberatorio, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1395 Cod. Civ., ad ogni operazione di ritiro, prelevamento, vendita, e qualsiasi altro atto di disposizione nessuno escluso e senza alcun limite d'importo, disposta dal singolo cointestatario anche a favore di sé medesimo e/o di chiunque terzo.

I cointestatori rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare in relazione al rapporto, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido.

Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatori del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.

Nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatori e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata.

L'estinzione del singolo rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo dei cointestatori, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.

Qualora non sia diversamente disposto, ciascun rapporto cointestato s'intende con operatività disgiunta.

ART.10 – RAPPRESENTANTI IN CASO DI COINTESTAZIONE

I soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti i cointestatari. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art.1726 Cod. Civ., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da essi tutti.

ART.11 – OPPOIBILITA' ALLA BANCA DELLE REVOCHE E MODIFICHE ALLE FACOLTA' DEI RAPPRESENTANTI

Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime producono effetto a partire dalle ore 24 del giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui la relativa comunicazione scritta sia pervenuta in originale alla Banca, presso la filiale dove è in essere il rapporto, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge.

ART.12 – ORDINI, INCARICHI E DISPOSIZIONI DEL CLIENTE

Il Cliente può trasmettere ordini e disposizioni, anche continuative, relative alle somme, strumenti finanziari ed in genere i valori e le disponibilità presso la Banca (in seguito brevemente ordini o incarichi) in forma scritta, anche mediante lettera semplice o raccomandata. Detti ordini possono essere conferiti anche tramite telefono, posta elettronica, Internet o altri mezzi telematici, carte di legittimazione (es. bancomat), nei limiti previsti da espresse pattuizioni in merito regolanti dette modalità.

ART.16– MANCATA O INESATTA ESECUZIONE DEGLI ORDINI, INCARICHI E DISPOSIZIONI DEL CLIENTE, CASI IN CUI LA BANCA E' GIUSTIFICATA

La Banca:

- qualora ricorra un giustificato motivo, può rifiutarsi di assumere l'incarico richiestoLe dal Cliente in relazione al rapporto acceso, o di darvi corso, dandone tempestiva comunicazione al Cliente .
- non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione degli ordini dovuta al comportamento del Cliente inadempiente agli obblighi contrattuali a lui derivanti.
- non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione degli ordini dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, dovuti a malfunzionamento dei sistemi di comunicazione, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, o non funzionamento degli impianti telefonici, telematici o elettrici, scioperi, anche del proprio personale, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione cause di forza maggiore, eventi di cui all'art. 1218 Cod. Civ.

Il Cliente, nel caso in cui fosse pattuita una forma di operatività mediante strumenti telematici (es. a mezzo Internet) prende comunque atto che, in caso di interruzione o malfunzionamento di tali strumenti, gli ordini e le disposizioni potranno essere conferiti anche telefonicamente, o con una delle altre forme consentite.

ART.17- INVIO DEGLI ESTRATTI CONTO E DELLE ALTRE COMUNICAZIONI PERIODICHE

L'estratto conto inviato dalla Banca s'intende senz'altro approvato se non impugnato con reclamo scritto entro 30 giorni dal ricevimento. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, indebiti addebitamenti, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può proporre l'impugnazione anche oltre il predetto termine così come la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali, compresi indebiti accreditamenti, con facoltà di effettuare l'addebito sul rapporto.

ART.18 – CORRISPONDENZA TRA BANCA E CLIENTE

La corrispondenza Banca/Cliente ha pieno effetto se indirizzata all'indirizzo indicato dal cliente all'atto della conclusione del contratto, oppure fatto conoscere successivamente per iscritto. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti.

ARTT. 19 e 20 – COMMISSIONI E SPESE E ONERI FISCALI

Per il recupero delle commissioni ed ogni altro compenso pattuito, di ogni onere sostenuto per l'esecuzione del servizio, degli oneri fiscali inerenti e/o conseguenti al servizio ed alle operazioni ad essi relative, la Banca è autorizzata a provvedere mediante addebito sul rapporto.

ART.22 – ASSICURAZIONI A FAVORE DELLA CLIENTELA

I premi assicurativi relativi ad assicurazioni previste dalla Banca a favore del Cliente sono previsti in contratto (es. infortuni, danni, responsabilità civile). Le condizioni di polizza sono depositate presso ogni dipendenza della Banca a disposizione del Cliente, il quale le approva autorizzando l'addebito del premio periodico, il cui pagamento è condizione di validità dell'operatività della copertura assicurativa.

ART.24 – DIRITTO DI GARANZIA

A garanzia dei propri crediti la Banca è investita del diritto di pegno e di ritenzione sulle somme, strumenti finanziari, titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, – anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale – dipendente da qualunque operazione bancaria, Tali diritti di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a una volta e mezzo il predetto credito

ART.25 – COMPENSAZIONE

Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 Cod. Civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione – contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno – la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente.

Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui sopra sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. La facoltà di compensazione in presenza di crediti non liquidi e/o non esigibili è esclusa nei rapporti in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 1469-bis, comma 2, Cod. Civ., salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.

ART.26 - DIRITTI SPETTANTI ALLA BANCA RELATIVAMENTE AL RECUPERO DELLE COMMISSIONI E SPESE DOVUTE DAL CLIENTE

Se le disponibilità liquide del Cliente non permettessero alla Banca di addebitare quanto dovute per commissioni e spese ed il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni relativamente al pagamento delle stesse, la Banca lo invita a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni dalla spedizione della lettera.

Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti a essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3' e 4', e 2756, commi 2' e 3', Cod. Civ., realizzando direttamente o a mezzo intermediario autorizzato un adeguato quantitativo degli strumenti finanziari detenuti presso di sé.

Prima di realizzare i titoli la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni.

La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.

ART.30 – RECESSO DAL RAPPORTO

Il Cliente può recedere dal rapporto, con **preavviso di almeno un giorno;**

la Banca con un preavviso di **almeno 15 giorni;**

se invece ricorre una giusta causa, **la Banca ha il diritto di recedere con un preavviso di un giorno.**

La comunicazione del recesso è effettuata per iscritto. Il recesso è efficace dal momento in cui la parte non recedente ne riceve comunicazione. Resta impregiudicata l'esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile.

Il recesso dal contratto non comporta comunque alcuna penalità a carico del Cliente, il quale è tenuto a rimborsare alla Banca le spese derivanti dall'esecuzione delle relative operazioni ed a corrispondere alla Banca le commissioni dovute.

ART.31 – FACOLTA' DELLA BANCA DI MODIFICARE LE CONDIZIONI ECONOMICHE E NON ECONOMICHE – MODALITA' DI COMUNICAZIONE – DIRITTO DI RECESSO DEL CLIENTE

La Banca ha facoltà di modificare le norme relative al servizio, senza alcuna eccezione, qualora sussista un giustificato motivo. preavvisando per iscritto il cliente ed indicando la decorrenza di tali variazioni. Qualora il Cliente non comunichi il proprio recesso, le modificazioni s'intenderanno accettate.

La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, può modificare le condizioni economiche applicabili al servizio, senza alcuna eccezione (tassi, condizioni, commissioni, modifiche al corrispettivo etc.), comunicando tali variazioni al Cliente ed indicandone la decorrenza, osservando per i servizi bancari e di finanziamento le prescrizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs 1settembre 1993 n.385 (T.U.B.) e relative disposizioni di attuazione. Nel caso di modifica delle

condizioni il Cliente ha diritto di recedere dal singolo rapporto o servizio oggetto di modifica entro 15 giorni dalla comunicazione allo stesso delle modifiche effettuate, ovvero, per i servizi bancari e di finanziamento, dall'attuazione delle altre forme di comunicazione indicate dall'art. 118 D.Lgs. 385/93 e disposizioni di attuazione (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale nel caso di Variazioni Generalizzate)

Non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni di tasso e delle altre condizioni conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti (es. Euribor,) e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime; tali variazioni pertanto sono automaticamente applicate e sono indicate al cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

ART.32 – LEGGE APPLICABILE. DETERMINAZIONE DEL FORO COMPETENTE

Si applica la Legge Italiana. Ai fini della determinazione del foro competente la Banca elegge domicilio presso la propria dipendenza tramite la quale è stato attivato il servizio, il cliente all'indirizzo indicato in contratto.

Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di non consumatore ai sensi dell'art. 1469bis comma 2° del Cod. Civ., foro esclusivamente competente per ogni controversia inerente e/o comunque connessa al singolo rapporto o servizio è quello del luogo dove ha sede la dipendenza della Banca tramite la quale il rapporto o servizio è stato attivato.

Tuttavia alla Banca è espressamente riconosciuta la facoltà di adire il foro di Napoli, luogo in cui la Banca ha la propria sede legale, o qualunque altro foro previsto ai sensi dell'art.18 e seguenti del Cod. Proc.Civ.

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca Popolare Vesuviana – Via Passanti n. 34 – 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La guida all'ABF è disponibile sul sito della Banca www.popves.it e presso tutte le filiali.

- Ombudsman-Giurì Bancario.

Il cliente può rivolgersi all'Ombudsman-Giurì Bancario, seguendo le procedure indicate nell'apposito regolamento il cui testo è a disposizione sul sito www.conciliatorebancario.it, sul sito della Banca www.popves.it e presso [tutte le filiali](#).

- Conciliatore Bancario Finanziario

Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it

LEGENDA

Spese chiusura deposito titoli	E' la spesa relativa all'effettiva chiusura del deposito
Spese accredito dividendi-cedole	Commissione per l'accredito periodico delle cedole e dei dividendi
Spese consegna titoli allo sportello	Commissioni per il servizio di consegna materiale dei titoli allo sportello
Spese rimborso titoli estratti o scaduti	Commissioni relative ai titoli estratti per il rimborso o giunti a scadenza
Commissione di trasferimento per dossier	Commissione calcolata per ogni dossier trasferito
Commissione trasferimento per codice titolo	Commissione calcolata per singolo